



CITTA' DI ARIANO IRPINO

Provincia di Avellino

**REGOLAMENTO SALE GIOCHI
E GIOCHI LECITI**

ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N. 60
DEL 03/12/2016

REGOLAMENTO SALE DA GIOCHI E GIOCHI LECITI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 2 - Finalità e principi generali

ARTICOLO 3 - Giochi vietati

ARTICOLO 4 - Tabella dei giochi proibiti

TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO

ARTICOLO 5 - Definizione di sala pubblica da gioco

ARTICOLO 6 - Localizzazioni e requisiti dei locali

ARTICOLO 7 - Adempimenti per l'esercizio di sala pubblica da gioco

ARTICOLO 8 - Prescrizioni di esercizio e divieti

ARTICOLO 9 - Durata ed efficacia della SCIA

ARTICOLO 10 - Subingresso

ARTICOLO 11 - Requisiti morali di accesso all'attività

ARTICOLO 12 - Cessazione dell'attività

ARTICOLO 13 - Revoca, decadenza, sospensione

ARTICOLO 14 - Caratteristiche dei giochi

ARTICOLO 15 - Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti

ARTICOLO 16 - Informazione al pubblico

ARTICOLO 17 - Orari

TITOLO III

**INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI
NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 86 E ALL'ARTICOLO 88
DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI**

ARTICOLO 18 - New Slot

ARTICOLO 19 - Prescrizioni generali ed orario di funzionamento

ARTICOLO 20 - SCIA per installazione giochi

ARTICOLO 21 - Rinnovo

ARTICOLO 22 - Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi

ARTICOLO 23 - Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell'Amministrazione dello Stato

ARTICOLO 24 - Sanzioni

ARTICOLO 25 - Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto del 18 giugno 1931 n°. 773 e ss.mm.ii., d'ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n° 16 del 7 agosto 2014 e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

2. Il presente Regolamento disciplina le caratteristiche dei locali destinati all'attività di sale da gioco in genere.

3. Si definisce sala da gioco un luogo pubblico o aperto al pubblico o circolo privato in cui siano presenti, o comunque accessibili, slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

4. Le sale da gioco possono distinguersi a loro volta in:

- sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di seguito denominate anche "sale giochi", assoggettate a SCIA, ovvero gli esercizi composti da uno o più locali, allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito tramite l'offerta diversificata di giochi quali biliardi, biliardini, calcio balilla, flipper, bowling e/o altri giochi leciti quali carte, dama scacchi, mah-jong, giochi di società, giochi con utilizzo di consolle (Playstation, Nintendo, Xbox), giochi di computer privi di collegamento ad internet e di altri apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro.
- sale per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale dedicate VLT, assoggettate alla prescritta licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.

5. Il Regolamento disciplina, inoltre, l'apertura, il subentro, le modifiche, quali variazioni di superficie e trasferimento, e le modalità di funzionamento delle "sale giochi", nonché l'effettuazione dei giochi leciti, l'installazione e le modalità di funzionamento degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. comma 6 lett. a) e comma 7 lettere a), c), c-bis), c - ter), da collocare negli esercizi o punti di vendita già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero negli altri punti vendita diversi da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., in conformità a quanto previsto dalla normativa statale e regionale di riferimento.

6. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:

A) giochi leciti: si considerano tali:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, di società), i giochi con {utilizzo di consolle (Playstation, Nintendo, Xbox), i giochi di computer privi di collegamento ad internet, che non necessitano di nulla osta dell'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli ma sono assoggettati alla licenza di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. per l'installazione nelle sale giochi ed alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'installazione negli altri esercizi diversi dalle sale giochi, nonché all'obbligo di esposizione della tabella dei giochi vietati;

2) gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, che si distinguono a loro volta in:

Apparecchi con vincite in denaro

apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett a) del T.U.L.P.S. (cd New Slot o AWP): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.A.M.S.) e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art 14-bis e. 4 del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm.ii., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento dell'A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria

strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 Euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 Euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

apparecchi di cui all'art 110 comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (ed VLT): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis e. 4 del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa; in tale fattispecie rientrano i sistemi di gioco VLT di cui all'art. 2 del D.L. 25/3/2010, n. 40, convertita con L. 22/5/2010, n. 73 e alla circolare Ministero dell'interno 557/PAS. 7801. 12001 (1) del 23/6/2010 e per l'esercizio dei quali è necessaria licenza ad hoc, rilasciata dal Questore, ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.;

Gli apparecchi con vincite in denaro di cui all'art. 110 comma 6 lettere a) e b), non possono, in alcun caso, essere installati nei punti di vendita presso i quali è consentita la raccolta di gioco, qualora gli stessi si trovino all'interno di luoghi di cura, istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto.

Apparecchi senza vincita in denaro

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 Euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. Se è ammesso lo scambio, il valore complessivo di ogni premio non può essere superiore a 20 volte il costo della partita.

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. e) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di Euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali. Possono essere installati, oltre che negli esercizi pubblici e commerciali di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S., nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati e anche nell'ambito di attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S.;

apparecchi di cui all'art 110 comma 7 lett. c-bis) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e e) dell'art. 110 e. 7 del T.U.L.P.S., attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;

apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 lett. C - ter) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo;

B) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 Euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 e. 6 del T.U.L.P.S.;

C) giochi a distanza: i giochi pubblici gestiti dall'A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

Ai fini del presente Regolamento, si definiscono inoltre:

D) esercizi o punti di vendita già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

bar, caffè ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione dei pasti;

alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente l'offerta di ospitalità;

circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al D.P.R. 4/4/2001, n. 235 che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'articolo 88 del T.U.L.P.S. e punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, legge 4 luglio 2006, n. 223 e convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31/1/2000, n. 29 ;

E) superficie di somministrazione: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

F) area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

G) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31/3/1998, n. 114 e dalla LR. Emilia Romagna 5/7/1999, n. 14 e s.m.i.;

H) altri esercizi pubblici diversi non rientranti nella classificazione di cui ai punti d) ed g);

I) altre aree aperte al pubblico che presentino le seguenti caratteristiche: sia delimitato il luogo di installazione degli apparecchi, sia garantita la sorvegliabilità ed identificata la titolarità;

J) circoli privati non in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;

K) area di vendita degli esercizi commerciali: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

L) area separata: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;

M) area aperta al pubblico: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto;

N) tariffa del biliardo: il costo della singola partita - o quello orario - per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

7. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento a) esercitate su area pubblica, b) non esercitate in forma di impresa c) nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ARTICOLO 2 - FINALITA' E PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Ariano Irpino, con il presente regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la

diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.

2. L'Amministrazione Comunale intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.

3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

4. tutela dei minori;

5. tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:

6. b1. *contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;*

7. b2. *contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;*

c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

4. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:

a) *rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;*

b) *della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo articolo 6.*

5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

ARTICOLO 3 - GIOCHI VIETATI

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, *ove necessario*, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo rilasciato dalle competenti autorità.

4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ARTICOLO 4 - TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II - SALE PUBBLICHE DA GIOCO**SALE BILIARDI - SALE GIOCHI - AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE - SALE VLT (*videolottery*) - SALE BINGO - NEGOZI DEDICATI****ARTICOLO 5 - DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO**

Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche "*sala giochi*", un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (*biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.*) e altre apparecchiature per intrattenimento (*ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo*) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: *sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo e negozi dedicati al gioco.*

ARTICOLO 6 - LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI

1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell'esercizio di giochi con vincita in denaro ed in tutti i casi di cui al comma 1), il locale dove viene svolta l'attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:

- 1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
- 2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
- 3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
- 4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
- 5) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
- 6) musei civici e nazionali.

2. I luoghi di cui sopra sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Ariano Irpino come luoghi sensibili ai sensi dell'articolo 1, comma 201, della Legge Regionale Campania n° 16 del 7 agosto 2014.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.

4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi, sala giochi o altri locali che non installino apparecchi da gioco con vincita in denaro.

5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.

6. L'esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:

- *negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;*
- *nei chioschi su suolo pubblico;*

Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.

7. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

Il locale deve rispettare:

- a) la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
- b) la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
- c) la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) i regolamenti locali di Polizia Urbana;
- e) la normativa urbanistica edilizia vigente;

8. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall'articolo 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI PER L'ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO

1. L'apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità, la cessazione sono sempre subordinati alla presentazione di SCIA.

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (*Video Lottery Terminal*) di cui all'articolo articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta e preventiva licenza di cui all'articolo 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

3. La presentazione della SCIA costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

4. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta in ossequio alle indicazioni degli uffici comunali competenti e della modulistica di seguito richiamata.

5. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (*videolottery*) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall'articolo 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.

6. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dai competenti uffici comunali, ed in particolare elencati nel modello SCIA attualmente approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Attività Produttive n° 188 del 18/11/2011.

ARTICOLO 8 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI

1. E' ammessa la rappresentanza nella gestione dell'attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, *a tal fine*, deve risultare autorizzato dal titolare.

2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

3. Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali.

5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 "*Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS*" del Ministero dell'Economia e delle Finanze e s.m.i.

6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) al SUAP.

7. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in

denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell'ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.

9. Costituisce esercizio non autorizzato dell'attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:

- a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
- b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall'attività principale e dedicate all'esercizio dell'attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.

10) L'attività contestuale di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP, e la superficie utilizzata non potrà essere superiore ad $\frac{1}{4}$ della superficie complessiva del locale.

11. L'attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività di gioco stessa.

12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell'offerta di gioco pubblico.

13. L'accesso all'area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l'area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l'ingresso al locale stesso.

14. L'autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell'attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzino vincite temporali appena accadute o storiche.

15. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco.

16. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l'autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ARTICOLO 9 - DURATA ED EFFICACIA DELLA SCIA

1. Determinano l'efficacia della SCIA:

- a) Completezza della SCIA e della documentazione da allegare e richiesta degli uffici.
- b) la validità dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
- c) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- d) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ARTICOLO 10 - SUBINGRESSO

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda comporta l'inoltro al SUAP di nuova SCIA.

A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita SCIA, completa di e non può iniziare l'attività se non dopo la presentazione della stessa.

2. La SCIA deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello.

3. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

4. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall'articolo 6 del presente regolamento.

5. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ARTICOLO 11 - REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ

1. Per l'avvio dell'attività, il titolare di impresa individuale deve:

- a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS;
- b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della legge 31.5.1965, n. 575" e succ. mod. (antimafia);
- c) dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l'amministrazione Comunale;

2. In caso di impresa svolta in forma societaria, i requisiti morali di cui al precedente comma 1, devono essere posseduti da tutti soci che svolgono attività di gestione ed amministrazione, per le società di persone e dagli amministratori, presidenti o componenti del consiglio di amministrazione per le società di capitali".

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l'attività a qualunque titolo, deve trasmettere all'Ufficio comunale competente apposita SCIA.

2. L'avvenuta presentazione di SCIA di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall'obbligo di comunicare la cessazione.

3. In caso di morte del titolare, l'obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ARTICOLO 13 - REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE

1) La SCIA decade d'ufficio in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
- b) revoca della licenza all'esercizio dell'attività prevalente di cui agli articoli 86 e 88 del TULPS;
- c) mancata attivazione dell'esercizio entro 180 giorni dall'inoltro della SCIA, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;

d) trasferimento di sede o di titolarità dell'azienda oggetto di licenza ex articoli 86 e 88 del TULPS;

e) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'articolo 99 del TULPS;

f) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;

g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;

h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare; per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge n° 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;

j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative.

L'accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto

2. La validità SCIA può essere revocata:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
- e) quando al titolare per due volte nell'arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma

3. La validità della SCIA può essere sospesa:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali.

L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;

- b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.

4. L'attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall'autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, la licenza può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.

5. La sospensione dell'attività ai sensi dell'articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:

- a) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
- b) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall'autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ARTICOLO 14 - CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall'articolo 110 T.U.L.P.S. e s.m.i.

Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purché autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.

4. E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge.

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell'Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ARTICOLO 15 - PRESCRIZIONI E DIVIETI NELL'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle

particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:

- a) l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
- b) l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
- e) il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
- d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
- e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
- f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
- g) l'impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i) l'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
- j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ARTICOLO 16 - INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso ed ogni altra indicazione prevista dalla legge e dagli uffici competenti del Comune di Ariano Irpino.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio esercizio apparecchiature per il gioco d'azzardo potranno esporre il marchio "SLOT FREE".

ARTICOLO 17 - ORARI

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del vigente TUEL n° 267/2000 e ss.mm.ii., gli orari di esercizio delle sale giochi, gli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle sale giochi e negli altri punti vendita o esercizi in cui è consentita la raccolta del gioco, sono disciplinati con Ordinanza Sindacale.

2. Nel rispetto del suddetto articolo 50, comma 7, e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri ad esso esclusivamente riconosciuti dalla legge, con il presente Regolamento il Consiglio Comunale formula, in applicazione concreta dei principi e finalità del presente Regolamento indicate all'articolo 2, il seguente indirizzo per l'orario di attività dei locali di cui al punto 1): dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

3. Nell'ambito dei limiti di orario fissati con Ordinanza Sindacale, il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

4. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.

5. L'orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l'esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.

6. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete

pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del Decreto Legislativo n° 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.

7. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:

- a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
- b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
- c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III - GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO**ARTICOLO 18 - NEW SLOT**

1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS comunemente detti *new slot*.

2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.

3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione prevista dall'articolo 86 TULPS:

- a) per l'installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
- b) per l'installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
- e) per l'installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell'articolo 88 del TULPS.

4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all'interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all'interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.

5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall'articolo 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all'interno dei locali di somministrazione.

6. Nei circoli privati l'area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.

7. E' facoltà del SUAP predisporre, *tramite la Polizia Municipale*, ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.

8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all'interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ARTICOLO 19 - PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO

1. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali, ad

eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.

2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 7, del vigente TUEL n° 267/2000 e *ss.mm.ii.*, gli orari di esercizio dei locali del presente Titolo III, sono disciplinati con Ordinanza sindacale.

3. Nel rispetto del suddetto articolo 50, comma 7, e salvo diversa determinazione del Sindaco nell'esercizio dei poteri ad esso esclusivamente riconosciuti previsti dalla legge, con il presente Regolamento il Consiglio Comunale formula, in applicazione concreta dei principi e finalità del presente Regolamento indicate all'articolo 2, il seguente indirizzo per l'orario di attività dei locali di cui al punto 1): dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.

4. Nell'ambito di tali limiti il titolare dell'attività ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.

Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 - bis del decreto Legislativo n° 267/2000;

ARTICOLO 20 - INSTALLAZIONE GIOCHI

1. L'installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata tramite SCIA.

2. La SCIA, di cui al presente titolo, è redatta in ossequio alle indicazioni contenute nel modello predisposto con determinazione dirigenziale del Servizio Attività Produttive n° 188 del 18/11/2011.

3. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell'attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare SCIA di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.

4. L'eventuale rigetto della SCIA, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ARTICOLO 21 - APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI

Sono considerati tali:

1. Apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;

2. apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 lett. C) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

3. Apparecchi di cui all'articolo 10, comma 7 lett. C -bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.

4. Apparecchi di cui all'articolo 110, comma 7 lett. C - ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.

5. Biliardi. L'installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell'esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.

La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all'invio telematico della pratica.

ARTICOLO 22 - GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

Sono considerati tali:

1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all'alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche console (*es. Playstation, Nintendo, Xbox*), giochi con il computer senza collegamento a internet.

I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del TULPS.

All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ARTICOLO 23 - SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.

2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7/bis del Decreto Legislativo n° 267/2000 e ss.mm.ii., il cui importo è rideterminato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della Legge n° 689/1981 in € 500,00.

3. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell'articolo 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell'autorizzazione amministrativa dell'esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.

4. Inoltre, ai sensi dell'articolo 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all'articolo 110, comma 9, la SCIA dell'esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.

5. Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia e dalla circolari ministeriali, che si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- R.D. 18/6/1931, n. 773 e ss.mm.ii. "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", in particolare gli artt. 86, 88 e 110.
- R.D. 6/5/1940, n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza".
- D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e ss.mm.ii. "Imposta sugli spettacoli", in particolare l'art. 14 bis.
- L. 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), in particolare l'art. 22 e. 6 e ss.mm.ii..
- D. Dirett. 27/10/2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui

all'art 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati". (Disciplina sostituita in parte dai sotto richiamati D. Direttoriali 18/1/2007 e 27/7/2011)

- L. 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006). Art 1 - e. 534 "Licenza per gli apparecchi e congegni automatici" e e. 540 "Esposizione tabella con indicazione giochi d'azzardo nonché giochi vietati dal questore".
- D.L. 4/7/2006, n. 223 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla L. 4/8/2006, n. 248 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", in particolare l'art. 38 ce. 1 e 5. (Misure di contrasto del gioco illegale)
- D. Dirett 18/1/2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, ce. 6 e 7 del T.U.L.P.S. che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici".
- D. Dirett 27/7/2011 "Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S."
- D.L. 13/9/2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" (Decreto Balduzzi), convertito dalla L. 8/11/2012, n. 189, in particolare l'art. 7.
- Circolare A.A.M.S. Prot 2012/2916 del 20/12/2012 recante prescrizioni ai fini della prevenzione dei fenomeni di gioco compulsivo - prime indicazioni.
- L. 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), in particolare l'art. 1 e. 475 lett a) e c) (integrazioni al comma 7 lett. e) e al comma 9 lett. f) dell'art. 110 del T.U.L.P.S.).
- Circolare A.A.M.S. Prot 2013/491 del 13/06/2013 recante chiarimenti in ordine all'applicazione di nuove sanzioni amministrative in materia di apparecchi, previste dall'art. 1, comma 475, della Legge di stabilità per l'anno 2013.
- Legge Regionale 07/08/2014 n. 16

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di avvenuta scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo pretorio *on line* dell'Ente.